



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 13/04/2015

COPIA

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 10.7.2014.

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di aprile, solita sala delle adunanze, alle ore 18:15, in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

MARONGIU ANNA PAOLA	P	BISCARO MICHELE	P
MAMELI MASSIMILIANO	P	PORCEDDU LUIGI	A
CADEDDU MONICA	P	COCCO ARNALDO	A
TRUDU LEOPOLDO	P	GRUDINA ALBERTA	A
SODDU FRANCESCA	P	GAI VINCENZA MARIA CRISTINA	A
GIOI LIDIA	P	GRIECO MARIO	P
ARGIOLAS ROSANNA	A		
CASSARO PAOLO	P		
CARIA CARLO	P		
LITTERA LUCA	P		
URRU MATTEO	P		

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale MARIA BENEDETTA FADDA.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

Nel proseguo di seduta, il Presidente, aperto il 2° punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, proposta n. 8 del 25.03.2015, avente ad oggetto "MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 10.7.2014", cede la parola al Presidente della Commissione competente.

La Consiglieria Soddu illustra nel dettaglio le modifiche apportate al regolamento in esame.

Aperta la discussione nell'ordine intervengono:

- il consigliere Grieco che manifesta la sua totale approvazione nella parte del regolamento che è stata rivisitata, sottolineando inoltre il proficuo confronto avutosi durante i lavori in sede di Commissione;
- il consigliere Cassaro che, dopo aver ricordato che il Consiglio aveva approvato il regolamento in esame solo l'anno precedente, motiva che le variazioni apportate attualmente attengono a delle esigenze riscontrate e maturate con l'esperienza.

Premesso che:

- la Legge 18 marzo 1968 n. 337 all'art. 9 stabilisce che le Amministrazioni Comunali sono tenute a predisporre un elenco da aggiornare annualmente delle aree disponibili e attrezzate per l'attività di spettacolo viaggiante e ad approvare un Regolamento che ne disciplini le modalità di assegnazione;
- l'art 1 della L. 18.3.1968 n. 337 riconosce la "funzione sociale" dell'attività di spettacolo viaggiante svolta in modo itinerante o a carattere permanente;
- l'ANCI e l'Associazione di categoria ANESV hanno sottoscritto apposito protocollo d'intesa per la tutela e lo sviluppo delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento nel quale attribuiscono a dette attività un ruolo importante nella fruizione del tempo libero e nella creazione di momenti di aggregazione e spettacolo sia centri urbani che nelle località prive di altri spazi per la socializzazione e il tempo libero e quale momento forte dei festeggiamenti cittadini ed elemento che contribuisce sostanzialmente a consolidare la tradizione delle feste patronali quale espressioni irrinunciabili della cultura popolare e per questo meritevoli di tutela e rilancio;

Considerato che:

- che nell'ultima domenica di settembre di ogni anno si svolge a Decimomannu la tradizionale Sagra di S. Greca;
- che in occasione di tale festività l'Amministrazione deve provvedere all'assegnazione delle aree pubbliche disponibili per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- che la concessione di tali aree deve essere rilasciata ai sensi dell'art. 9 della Legge 18.09.1968, n° 337 direttamente agli esercenti muniti della prescritta autorizzazione senza dover ricorrere ad esperimenti d'asta;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.7.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento, predisposto in esecuzione del disposto dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modifiche e integrazioni per la disciplina della concessione delle aree comunali per l'installazione, sia ricorrente che occasionale, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, nonché le attività di spettacolo viaggiante installate su aree diverse o private ove queste siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale;

Visto il Regolamento redatto in conformità alle seguenti disposizioni normative:

- il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;

- la L. 18.3.1968 n. 337 “ Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.5.2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;
- l'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 legge 18.3.1968 n° 337, approvato con decreti ministeriali del 23.04.69 - 22.07.81 – 10.01.1985 - 01.06.89 successe modifiche e integrazioni;
- d.p.r. 31 Aprile 1994 n. 394
- la legge Regionale n° 3 del 05/03/2008;
- la Delibera della Giunta Regionale n° 22/1 del 11/04/2008 recante “Circolare applicativa dell'art. 1, commi 16-32 della L.R. 5.3.2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi.” e relativi allegati;
- la circolare esplicativa sulle procedure SUAP per attività di spettacolo viaggiante della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato all'Industria in data 8.4.2009 prot. 5378;
- altre disposizioni vigenti in materia.

Atteso che, in fase di prima applicazione in occasione della sagra di Santa Greca di settembre 2014, si è ravvisata la necessità di apportare al Regolamento alcune modifiche e integrazioni per facilitarne l'applicazione, migliorare l'aspetto organizzativo e disciplinare in modo più puntuale i criteri per la concessione delle aree e i termini di pagamento dei tributi comunali dovuti per l'occupazione delle aree pubbliche tenendo anche in considerazione le difficoltà evidenziate dai titolari delle attività in questo momento di grave crisi economica;

Visto il Regolamento riportante modifiche e integrazioni che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.7.2014

Acquisiti i dovuti preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1 Settore Donatella Garau, giusto decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. del attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3 Settore Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 27 del 07/07/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Richiamato a votare il Regolamento, espletata regolare votazione palese, con l'ausilio degli scrutatori nominati, accerta il seguente esito:

Presenti	n. 12
Votanti	n. 12
Voti favorevoli	n.12
Voti contrari	n. //
Astenuti	n. //

Il Regolamento è deliberato all'unanimità.

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche per le attività dello spettacolo viaggiante, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale che sostituisce integralmente quello approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.7.2014;

Di dare atto che il regolamento entra in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione contestualmente alla deliberazione che lo contiene;

Di dare atto che, divenuto esecutivo, verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente nell'apposita sezione ai sensi del D.lgs 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Benedetta Fadda

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del I Settore

F.To Garau Donatella

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/04/2015 al 29/04/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Benedetta Fadda

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☒ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **14/04/2015** al **29/04/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

☐ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Maria Benedetta Fadda



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, emanato in esecuzione del disposto dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modifiche e integrazioni, disciplina la concessione delle aree comunali per la installazione, sia ricorrente che occasionale, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle attività di spettacolo viaggiante installate su aree diverse o private ove queste siano assunte in comodato dall'Amministrazione comunale.

ART. 2 - FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento è redatto in conformità alle seguenti disposizioni normative:

- il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L. 18.3.1968 n. 337 " Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.5.2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- l'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 legge 18.3.1968 n° 337, approvato con decreti ministeriali del 23.04.69 - 22.07.81 – 10.01.1985 - 01.06.89 successive modifiche e integrazioni;
- d.p.r. 31 Aprile 1994 n. 394
- la legge Regionale n° 3 del 05/03/2008;
- la Delibera della Giunta Regionale n° 22/1 del 11/04/2008 recante "Circolare applicativa dell'art. 1, commi 16 32 della L.R. 5.3.2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi." e relativi allegati;
- la circolare esplicativa sulle procedure SUAP per attività di spettacolo viaggiante della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato all'Industria in data 8.4.2009 prot. 5378;
- altre disposizioni vigenti in materia.

Per quanto non previsto, si applicano le leggi e tutte le disposizioni che disciplinano l'attività di spettacolo viaggiante.

ART. 3 - DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

1. Sono «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante

attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art.4 della Legge 8/03/1968, n.337.

2. Per «attrazione» deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione IA dell'apposito elenco del Ministero per i Beni e le Attività Culturali approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969 e s.m.i.. Nell'ambito del presente Regolamento per "categoria" si intende la suddivisione di carattere generale delle varie attività ed attrazioni come dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968 n. 337 (Piccole attrazioni, medie attrazioni, Grandi attrazioni).

Per "tipologia" si intende l'insieme delle particolarità tecnico costruttive e delle caratteristiche funzionali riferite alle singole attrazioni così come previste dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968 n. 337.

3. Sono "giochi o accessori" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito/numero telefonico.

4. Per "Gestore" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

5. Per "Conduttore" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

6. Per "parchi di divertimento" si intendono i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante.

La nozione di parco di divertimento presuppone la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione collegata alla titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS, delimitazione dell'area mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

ART. 4 – NORME GENERALI.

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetta a:

A) licenza d'esercizio a carattere permanente di cui all'art.69 T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune in cui l'esercente ha sede legale; il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso da parte dell'esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.

B) autorizzazione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art.69 T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nella licenza permanente.

C) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., in qualità di esercente lo spettacolo viaggiante.

2. Tutte le attrazioni ricomprese nella licenza d'esercizio devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo.

3. In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve ottenere da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell'autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.

ART. 5 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.

L'area comunale disponibile per le manifestazioni ricorrenti di cui all'art. 6 è quella antistante la piazza della chiesa di Santa Greca adiacente al Polo fieristico; per i festeggiamenti di Santa Greca di maggio, in presenza di un ridotto numero di attrazioni, si individua la piazza della chiesa di Santa Greca nella parte all'uopo individuata dalla Polizia locale al fine di non recare intralcio per lo svolgimento delle manifestazioni civili e religiose.

Tale indicazione non costituisce impedimento a che l'area in questione, qualora non venga utilizzata o richiesta o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti gli Uffici interessati, possa essere concessa per altri scopi.

Le attività di cui all'art. 1 possono essere comunque esercitate:

A) all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art.9 della legge 337/68 e s.m.i.;

B) all'aperto su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previo nullaosta da parte del proprietario per l'utilizzo dell'area;

C) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza e prevenzione incendi.

L'elenco di altre aree per manifestazioni occasionali sarà individuato con apposito atto dalla Giunta Comunale da aggiornarsi almeno una volta all'anno. Per ogni area l'elenco dovrà prevedere gli organici ottimali, ossia:

1. la categoria delle attrazioni (piccola, media o grande);
2. il numero massimo delle attrazioni ivi collocabili;
3. gli orari di esercizio;
4. eventuali periodi in cui le attività non possono essere esercitate.

L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

L'atto della Giunta deve, altresì, individuare gli spazi in cui dovranno trovare collocazione le eventuali abitazioni, roulotte, automezzi al seguito delle attività.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di concedere in via occasionale aree pubbliche per l'impianto di una o più attrazioni per periodi limitati e compatibilmente con altre esigenze.

Dette aree sono reperite anche all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico ed attrezzature sportive ed altre riconosciute idonee, equamente, in relazione alla consistenza degli spazi idonei ed ai fruitori potenziali.

ART. 6 - MANIFESTAZIONI RICORRENTI

Ai fini del presente regolamento sono da intendersi "manifestazioni ricorrenti" le seguenti manifestazioni:

- festeggiamenti in occasione di Santa Greca di settembre, che si tiene ogni anno nel periodo compreso tra il venerdì precedente l'ultima domenica del mese di settembre e il martedì successivo;
- festeggiamenti in occasione di Santa Greca di maggio nel periodo compreso tra i giorni 25 aprile e 10 maggio;

L'istituzione, la modifica della collocazione temporale e la soppressione delle "manifestazioni ricorrenti" di cui al presente articolo sono stabilite mediante deliberazione della Giunta comunale.

ART. 7 - ALTRE MANIFESTAZIONI

Le date di svolgimento di altre manifestazioni potranno essere stabilite compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 8 - TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni delle aree comunali sono di norma:

- temporanee, per periodi non eccedenti i 30 giorni, eventualmente prorogabili fino a 60 giorni e comunque di durata limitata correlata alla manifestazione di riferimento;
- per singole attrazioni o per complessi con meno di 6 attrazioni, da installare nelle aree appositamente individuate possono essere date concessioni eventualmente rinnovabili, a giudizio dell'Amministrazione, previo parere dei Settori competenti.

L'Amministrazione comunale determinerà preventivamente all'interno del periodo di durata delle "manifestazioni ricorrenti" di cui all'art. 5 il periodo di frequenza obbligatorio.

ART. 9 - ATTRAZIONI NOVITÀ

Nell'ambito dell'organico può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, quantificabile all'atto della deliberazione di individuazione dell'elenco delle aree, per installare "attrazioni novità, di grande spettacolarità e forte richiamo per il pubblico" appartenenti alla categoria delle grandi, delle medie e delle piccole attrazioni.

Sono considerate "novità" quelle attrazioni, provviste di licenza di esercizio, che non hanno mai partecipato al parco di divertimenti in occasione della sagra di Santa Greca e non sono riconducibili a quelle presenti nella graduatoria di anzianità.

In occasione delle manifestazioni ricorrenti di cui all'art. 6 il numero massimo delle attrazioni novità è così determinato:

- Sagra di Santa Greca di settembre:
grandi attrazioni: 1
medie attrazioni: 1
piccole attrazioni: 1
- Festeggiamenti di Santa Greca di maggio:
grandi attrazioni: 1
medie attrazioni: 1
piccole attrazioni: 1

Per la sagra di Santa Greca di settembre la dimensione massima dell'attrazione novità della categoria –grandi attrazioni- non potrà essere comunque superiore a mq 600.

L'assegnazione dell'area a tale attrazione è effettuata dall'Amministrazione comunale senza attribuzione di punteggio.

Qualora pervengano più richieste per attrazioni novità delle tre categorie, si procederà a sorteggio pubblico

ART. 10 - CONCESSIONE DELLE AREE

La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante è rilasciata dal Responsabile del Settore competente – SUAP, all'operatore in possesso della licenza d'esercizio prescritta dalla normativa vigente, che abbiano presentato regolare richiesta in carta legale.

La concessione delle aree non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante; tale attività rimane disciplinata dall'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), 18.06.1931 n° 773, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento R.D. 06.05.1940 n° 635, dalla Legge 337 del 18.03.1968, dal D.P.R. n° 394 del 21.04.1994, e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 11 - CONDIZIONI PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE

La concessione di aree per l'installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante per le manifestazioni ricorrenti sarà rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) per la tradizionale festa di Santa Greca di maggio di cui al precedente art. 6 gli interessati dovranno presentare domanda entro il 1° febbraio dell'anno in cui si svolge la manifestazione;
- b) per la tradizionale sagra di Santa Greca di settembre di cui al precedente art. 6 gli interessati dovranno presentare domanda entro il 1° giugno dell'anno in cui si svolge la manifestazione;
- c) per l'installazione delle attrazioni per manifestazioni occasionali nei restanti periodi dell'anno, la domanda dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima del giorno in cui avrà inizio l'occupazione dell'area.

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre i predetti termini od in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento.

Alle disposizioni contenute nei successivi articoli, pur se specificatamente emanate per la disciplina delle manifestazioni ricorrenti, sono soggette per quanto applicabili anche le concessioni di aree di cui al punto c) del presente articolo.

ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - GRADUATORIA.

La concessione delle aree per le singole attrazioni e per gruppi di attrazioni e parchi di divertimento e gli atti conseguenti in occasione delle manifestazioni ricorrenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti che dovrà essere presentata nei termini indicati all'art. 11 e comunque almeno 90 giorni prima del periodo richiesto per la installazione. Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate. Della data farà fede il timbro postale o la registrazione apposta dall'ufficio protocollo.

La concessione delle aree, in caso di pluralità di domande, dovrà avvenire previa procedura ad evidenza pubblica e secondo graduatoria di anzianità suddivisa per categoria di attrazioni formulata sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati al successivo articolo del presente Regolamento.

L'avviso pubblico dovrà essere emanato dal Responsabile del Settore competente, conformemente al presente Regolamento e dovrà contenere il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande, l'indicazione delle aree pubbliche disponibili risultante da relativa planimetria allegata al bando, i requisiti di ammissibilità e la modalità di partecipazione alla manifestazione.

L'avviso dovrà altresì contenere l'indicazione che tutte le domande pervenute prima della pubblicazione dell'avviso non verranno prese in considerazione e tutte le domande pervenute dopo il termine di scadenza indicato perentoriamente dall'avviso saranno escluse.

L'avviso dovrà essere pubblicato all'albo pretorio almeno per trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione, sul sito web istituzionale del Comune nella apposita sezione di Amministrazione trasparente e inviato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Nelle domande **RESE** in carta legale, da presentare al protocollo **UTILIZZANDO** la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale **CONTENENTE LE DICHIARAZIONI DA RENDERE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000**, dovranno essere indicati:

a) generalità, domicilio del richiedente, recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata; dati di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ragione sociale della società;

b) codice fiscale, partita IVA;

c) IL POSSESSO DEI requisiti morali di cui al TULPS e s.m.i;

d) Il possesso dell'attrazione che si richiede venga autorizzata, a titolo di proprietà, locazione o cessione di azienda **E IN CASO DI LOCAZIONE O CESSIONE D'AZIENDA GLI ESTREMI DEL RELATIVO TITOLO GIURIDICO**;

e) **ESTREMI DELLA LICENZA PERMANENTE D'ESERCIZIO, DATA E COMUNE CHE HA RILASCIATO IL TITOLO CON INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE E CODICE IDENTIFICATIVO DI OGNI SINGOLA ATTRAZIONE, CON L'INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE**;

f) periodo per cui è richiesta l'autorizzazione, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture.

g) Indicazione dell'attrazione/i **CON LA CATEGORIA DI APPARTENENZA** in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori **E IL CODICE IDENTIFICATIVO CON ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO, CHE DOVRÀ CORRISPONDERE A QUELLO RIPORTATO SULLA TARGA METALLICA APPLICATA IN POSIZIONE BEN VISIBILE SULL'ATTRAZIONE STESSA**;

h) Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione/plateatico espressa in metri quadrati compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc.;

- i) Numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa;
- l) presenza nelle sagre degli anni precedenti con l'esatta indicazione delle attrazioni con le quali si è stati presenti.

IL SERVIZIO SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE PROVVEDERA' AD EFFETTUARE LE VERIFICHE D'UFFICIO SULLE DICHIARAZIONI RESE IN MERITO AI PRECEDENTI PUNTI AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- LA DICHIARAZIONE SUL POSSESSO dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente DA PARTE Dei soggetti, **OLTRE AL RAPPRESENTANTE LEGALE CHE HANNO POTERE DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'IMPRESA;**
- Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità;
- COPIA DEL COLLAUDO ANNUALE DELLE ATTRAZIONI PREDISPOSTO DA PROFESSIONISTA ABILITATO OSSIA di certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità;
- DICHIARAZIONE INDICANTE PRESSO QUALE ENTE E' DEPOSITATO IL LIBRETTO DI ATTIVITA' sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
- Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;
- In caso l'attività si svolga su area privata, il nullaosta sottoscritto dal proprietario dell'area;

IN CASO DI Società, idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa (atto costitutivo) e nome dei soci; **IN CASO DI SOCIETA' COOPERATIVA DA ESTRATTO DEL LIBRO SOCI QUALORA NON ANCORA RISULTANTE L'AGGIORNAMENTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE**, con l'obbligo di trasmissione di ogni successivo aggiornamento qualora intervengano modifiche dopo la presentazione della domanda.

L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.

Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge e devono essere corredate da copia del documento di identità in corso di validità.

Le domande pervenute verranno esaminate dal settore competente– ufficio SUAP, che provvederà a verificare la regolarità e la completezza delle stesse, ad acquisire eventuali informazioni non indicate nelle medesime e a fare la relativa istruttoria con la verifica del possesso dei requisiti professionali.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile del settore competente predispone apposita graduatoria per categoria di attrazioni (grandi, medie e piccole) in base al punteggio commisurato all'anzianità di presenza nell'area stessa di ciascuna attrazione maturata al 2014 **PARTENDO DAL PUNTEGGIO ACQUISITO NEL 2014 COME RISULTANTE DALLA GRADUATORIA APPROVATA** (farà fede la documentazione agli atti dell'Amministrazione).

La graduatoria verrà approvata con atto del Responsabile del settore competente separatamente per piccole, medie e grandi attrazioni in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Ad ogni ditta che avrà presentato regolare domanda per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante verrà attribuita la posizione in graduatoria in base all'assegnazione del seguente punteggio:

1. Anzianità di frequenza dell'attrazione nella Sagra di S. Greca: Punti 1 (uno) per ogni anno di presenza dell'attrazione per cui si presenta istanza, **DANDO PER ACQUISITO IL**

PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA GRADUATORIA APPROVATA PER LA SAGRA DI SANTA GRECA 2014.

- 2. Le attrazioni con pari punteggio verranno collocate in graduatoria in ordine di presentazione al protocollo e si procederà al sorteggio per determinare l'ordine ESCLUSIVAMENTE qualora sia necessario per motivi di spazio.**

Non sono ammessi i "doppioni" delle grandi e medie attrazioni, **FATTA ECCEZIONE PER LA TIPOLOGIA GONFIABILI.**

E' CONSENTITA L'INSTALLAZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI 3 (TRE) GONFIABILI.

Non sono considerati "Doppioni" le attrazioni aventi le stesse caratteristiche delle giostre per adulti ma di dimensioni ridotte, destinate esclusivamente ai bambini.

Per doppioni si intendono le attrazioni aventi lo stesso nome e/o le stesse funzioni.

PER LA CATEGORIA "PICCOLE ATTRAZIONI" DI DIMENSIONI INFERIORI A 25 MQ DOVRA' ESSERE GARANTITA L'INSTALLAZIONE DI ALMENO UNA PER OGNI TIPOLOGIA.

E' CONSENTITA L'INSTALLAZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI 3 (TRE) PER CIASCUNA TIPOLOGIA DELLE PICCOLE ATTRAZIONI DI DIMENSIONI INFERIORI A 25 MQ.,

L'attrazione giostra a seggiolini qualora in posizione utile in graduatoria potrà essere installata esclusivamente in un angolo del perimetro.

Le graduatorie per le grandi, medie e piccole attrazioni saranno approvate unitamente alla planimetria di massima predisposta dall'ufficio tecnico comunale.

L'esito della procedura ad evidenza pubblica per la concessione di suolo pubblico deve essere notificata agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

L'obbligo di notifica si intenderà adempiuto con la pubblicazione sull'albo pretorio comunale online e pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.

Art. 13 - MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE

La concessione delle aree pubbliche avverrà sulla base degli spazi disponibili.

I richiedenti non potranno rivendicare alcun diritto per l'assegnazione di spazi che avverrà esclusivamente in base alla disponibilità, alla graduatoria e alle norme vigenti in materia di sicurezza e di pubblica incolumità ma dovranno occupare quello individuato nella planimetria predisposta dall'Amministrazione comunale e assegnato in ordine di graduatoria.

Non potranno altresì rivendicare alcun diritto sul suolo pubblico occupato in passato.

La superficie complessiva della piazza AMMONTA A :

-SUPERFICIE LUNA PARK (AL NETTO DELLA CORSIA DI EMERGENZA) MQ 13.100

-SUPERFICIE COMUNE TRA LE ATTRAZIONI 55% DELLA SUPERFICIE LUNA PARK SOPRAINDICATA PARI A MQ 7.200;

-SUPERFICIE NETTA ATTRAZIONI MQ 5900;

In occasione della sagra di Santa Greca di settembre **LA SUPERFICIE SOPRAINDICATA** destinata a spettacolo viaggiante, verrà ripartita come segue:

- a. Grandi attrazioni **40%** del totale
- b. Medie attrazioni **53%** del totale
- c. Piccole attrazioni **7%** del totale

Nell'ambito delle percentuali sopraindicate sono da ricomprendersi anche le attrazioni novità di cui all'art. 9.

Le indicate percentuali per le grandi e le medie attrazioni possono essere incrementate fino ad un massimo del 2% qualora in fase di redazione della planimetria per l'assegnazione degli spazi, si rilevi che la superficie disponibile è insufficiente per garantire l'installazione dell'attrazione collocata utilmente in graduatoria.

Qualora un'attrazione abbia una superficie che determinerebbe un superamento dei limiti di ripartizione dell'area sopraindicati, si procederà allo scorrimento della graduatoria sino all'attrazione che abbia una superficie che consenta di rientrare nella ripartizione sopraindicata.

Gli spazi saranno assegnati in base alle graduatorie relative alle singole categorie di attrazioni (grandi – medie – piccole) scorrendo la stessa fino ad esaurimento dello spazio riservato alle singole categorie di attrazioni.

Gli spazi residui saranno ridistribuiti, una volta esaurita la procedura indicata nel punto precedente, pro quota alle categorie rimanenti **SECONDO LE PROPORZIONI SOPRAINDICATE**, fino ad esaurimento della superficie fissata.

ART. 14 - PRESENTAZIONE DELLA DUAAP E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La concessione del suolo pubblico costituisce procedura preliminare e separata dalla presentazione della DUAAP (dichiarazione unica autocertificativa) per il rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

I concessionari aventi titolo provvederanno, ai fini del rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, ad inoltrare, nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale, la documentazione necessaria per l'esame da parte della Commissione comunale/provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la dichiarazione unica autocertificativa (D.U.A.A.P.), ai sensi della L.R. 5.3.2008, n° 3, art. 1 e relativa circolare applicativa nei termini di legge.

Le ditte assegnatarie di spazi, individuate a seguito di formulazione della graduatoria, dovranno pertanto produrre, pena l'esclusione, almeno 30 giorni prima della manifestazione, la DUAAP (dichiarazione unica autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive) di cui alla L.R. n. 3/2008 e gli allegati unitamente al progetto unico del parco dei divertimenti.

Trattandosi nella fattispecie di più ditte che intendono installare contemporaneamente e nella stessa area le proprie attrazioni, poiché le verifiche di sicurezza non potranno essere compiute separatamente dalle singole ditte essendo le condizioni di sicurezza dipendenti dall'insieme delle attrazioni installate e della loro posizione ed interazione, si ritiene necessaria la predisposizione di un progetto unitario.

L'Amministrazione Comunale procederà a tal fine ad un accordo preventivo fra le diverse ditte al fine di far inoltrare una sola DUAAP. Qualora non fosse possibile un accordo preventivo fra le ditte, a seguito di assegnazione delle aree, dovrà essere presentata una DUAAP da ogni ditta, comprendente obbligatoriamente un unico progetto di installazione uguale per tutti, o nel caso in cui fosse presente un progetto per ogni ditta, occorre obbligatoriamente che esso tenga conto della presenza delle attrazioni di tutte le restanti ditte.

Il SUAP acquisirà, nell'ambito del procedimento in conferenza dei servizi, il parere della Commissione comunale/provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

A seguito della effettiva installazione delle attrazioni, la Commissione di vigilanza effettuerà il sopralluogo e solo previa acquisizione di parere favorevole, il SUAP emetterà il provvedimento autorizzatorio unico finale.

Le ditte concessionarie di spazi, dovranno presentare, pena l'esclusione, entro il termine massimo di giovedì contestualmente alla conclusione delle operazioni di montaggio, e comunque, prima del sopralluogo da parte della Commissione comunale/provinciale per i locali di pubblico spettacolo, la documentazione relativa al corretto montaggio e ai collaudi degli impianti.

Salvo indisponibilità dei membri della commissione, per la sagra di settembre, la seduta per la verifica dei corretti montaggi e della documentazione relativa agli impianti elettrici e antincendio e il posizionamento delle singole attrazioni ai fini del rilascio del prescritto parere, dovrà tenersi il giovedì precedente l'inizio della sagra.

L'esercizio delle attività è subordinato al parere favorevole della Commissione Comunale /Provinciale per i locali di pubblico spettacolo, pertanto nessuna attrazione in assenza di detto parere potrà essere autorizzata all'esercizio.

ART. 15 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO.

Il provvedimento di concessione ha carattere personale ed è quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e, sia il concessionario che il sub-concessionario, saranno esclusi da future concessioni nel Comune di Decimomannu per un periodo non inferiore ad anni due.

Il Concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori secondo le disposizioni dettate dal Comune per la raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa. E' vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo.

Il titolare della concessione è tenuto comunque a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i ripristini eventualmente necessari.

L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose od altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00 fermo restando l'obbligo di cui al successivo comma.

Ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, non appena smontata l'attrezzatura.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Comune provvederà a far eseguire a spese del concessionario il ripristino dello stato dei luoghi.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

Ciascun titolare di attrazione è tenuto ad operare direttamente, essendo vietata ogni forma di sub-concessione oppure, ferme restando le sue responsabilità amministrative, civili e penali, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori:

- Parenti o affini fino al terzo grado, purchè conviventi o convivente more uxorio;
- Terze persone, purchè conviventi con il titolare dell'attrazione;
- Dipendenti.

Le attrazioni dovranno sospendere l'attività sonora durante lo svolgimento delle cerimonie religiose più significative il cui orario sarà indicato nelle autorizzazioni di esercizio; in ogni caso, l'uso degli altoparlanti dovrà essere moderato durante tutta la giornata e non potrà superare il limite di dB stabiliti dal D.P.C.M. 16.04.1999, n° 215 e successive modificazioni e integrazioni al fine di non arrecare disturbo agli atti di devozione dei fedeli che si trovano nel vicino santuario;

Il gestore dell'attrazione sarà responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e l'esercizio dell'attrazione (norme igienico-sanitarie, sicurezza dell'esercizio etc.), esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone o cose, gli operatori devono sempre presentare le loro attrazioni in condizioni di decoro e sicurezza, dovranno essere scrupolosamente rispettate le condizioni inserite nella licenza d'esercizio, l'installazione delle attrazioni, preventivamente autorizzate, deve avvenire sotto il controllo della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico del Comune, nel rispetto del luogo, confini e altre condizioni stabilite nelle singole licenze.

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

I titolari della concessione sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. ritirare la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'installazione dell'attrazione;
2. provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l'Ente preposto ed al pagamento di qualsiasi onere per altri

eventuali consumi energetici;

3. ad esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa e, ove questa non esista, leggibile a chi ne sia interessato) il cartellino dei prezzi;

4. rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione sonora.

Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori del Luna Park.

ART. 16 - DIVIETO DI OCCUPAZIONE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE

Chiunque occupi aree destinate alle attività disciplinate dal presente regolamento prima di avere ottenuta l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500.00 con obbligo al trasgressore di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.

L'Amministrazione comunale determinerà inoltre l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo da un anno a tre anni, con conseguente decadenza del punteggio di anzianità.

ART. 17 - SISTEMAZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ABITAZIONI

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni per l'anno in corso ed ai propri familiari preventivamente dichiarati dai concessionari stessi.

L'arrivo in tali località da parte dei concessionari, è stabilito con autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Le stesse aree dovranno essere sgombrate entro tre giorni dal termine di durata della manifestazione salvo eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale.

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00.

ART. 18 - CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare le aree è subordinato al versamento dell'importo determinato dall'Amministrazione Comunale e previsto per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante, quale canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, stabilita con tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Il mancato pagamento di detta tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche comporta LA PERDITA DEL PUNTEGGIO DI ANZIANITA'.

PER LA SAGRA DI SANTA GRECA DI SETTEMBRE IL PAGAMENTO DEGLI ONERI COSAP E DEGLI ALTRI TRIBUTI DOVRA' COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DEL LUNEDI DELLA SAGRA PENA LA PERDITA DI TUTTO IL PUNTEGGIO ACQUISITO PER ANZIANITA' DI PRESENZA E FATTO SALVO IL RECUPERO CON PROCEDURA ESECUTIVA DELLE SOMME DA CORRISPONDERE PER TALE TITOLO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

LE ATTRAZIONI NOVITA' DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE CORRISPONDERE IL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI ANTECEDENTI L'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE E IL MANCATO RISPETTO DI DETTO TERMINE VERRA' CONSIDERATO COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE.

L'imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra, deve essere corrisposta dai concessionari secondo le norme e le procedure vigenti nel Comune.

ART. 19 - IMPRESE DI NAZIONALITÀ

Le imprese dello spettacolo viaggiante di Paesi dell'Unione Europea e di Paesi stranieri non facenti parte, sono tenute all'osservanza del presente regolamento, e devono inoltre essere in possesso dell'autorizzazione e del contrassegno dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. n° 394/94.

ART. 20 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere revocata affinché il Comune possa disporre dell'area data in concessione.

La revoca suddetta dà diritto allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare o mancato pagamento del canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

ART. 21 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Qualora l'interessato, ingiustificatamente, non occupi l'area entro **IL GIOVEDÌ' ANTECEDENTE LA SAGRA**, la concessione decade e l'area potrà essere assegnata ad altri richiedenti senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.

Eventuali rinunce parziali o totali all'installazione delle attrazioni, dovranno essere comunicate dai titolari al Comune entro il termine indicato dall'Amministrazione comunale.

La mancata comunicazione nei termini suddetti di eventuali rinunce all'installazione delle attrazioni, determinerà, l'obbligo del pagamento, da parte dei titolari, del relativo canone per l'occupazione del suolo pubblico. La rinuncia dovrà essere motivata e comunicata tempestivamente, in caso contrario si perderà l'anzianità acquisita.

ART. 22 - PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e, per il corretto montaggio delle attrazioni, la propria dichiarazione sottoscritta;
- b) iniziare l'attività alla data prevista;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di agibilità.
- e) è consentito l'uso sonoro degli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge; è vietato l'uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri).con le limitazioni di cui all'art. 23.

Se per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento il necessario nulla osta; in caso di rifiuto di nulla osta e di abbandono del Parco, l'esercente è escluso dalla manifestazione nei due anni successivi.

In caso di inottemperanza alle disposizioni sin qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal Parco Divertimenti ed escluso dalla medesima manifestazione nell'anno successivo.

I concessionari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito destinati a tutela interessi pubblici o privati.

E' vietato l'abbinamento, lo scambio e lo spostamento di spazi senza preventiva autorizzazione del Comune.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree prospicienti e retrostanti.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della sagra. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Lo spazio concesso non deve rimanere incustodito.

L'assenza senza giustificato motivo comporterà la perdita del punteggio maturato per anzianità di frequenza.

La concessione dello spazio è vincolata, oltre al pagamento degli oneri COSAP nella misura indicata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale a garanzia della pulizia e del corretto utilizzo dell'area assegnata, al pagamento di tutti i tributi vigenti al momento del rilascio della concessione relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

PER LA SAGRA DI SANTA GRECA DI SETTEMBRE IL PAGAMENTO DEGLI ONERI COSAP E DEGLI ALTRI TRIBUTI DOVRA' COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DEL LUNEDI DELLA SAGRA PENA LA PERDITA DI TUTTO IL PUNTEGGIO ACQUISITO PER ANZIANITA' DI PRESENZA E FATTO SALVO IL RECUPERO CON PROCEDURA ESECUTIVA DELLE SOMME DA CORRISPONDERE PER TALE TITOLO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

LE ATTRAZIONI NOVITA' DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE CORRISPONDERE IL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI ANTECEDENTI L'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE E IL MANCATO RISPETTO DI DETTO TERMINE VERRA' CONSIDERATO COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE.

Saranno esclusi dalle concessioni e dalla relativa graduatoria gli esercenti che risultano alla data di pubblicazione del bando per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica, inadempienti nei pagamenti degli oneri degli anni precedenti.

Costituisce occupazione abusiva l'occupazione del posteggio senza titolo autorizzatorio e/o senza titolo di pagamento del canone; in tal senso e, sempre che non pregiudichi i diritti di terzi, sarà comminata una sanzione pari al triplo dell'importo complessivo dovuto e si provvederà alla rimozione forzata imputando all'operatore abusivo gli ulteriori oneri dovuti per l'intervento;

In caso di occupazione di posteggi già attribuiti ad altri operatori, si provvederà alla rimozione forzata imputando all'operatore abusivo gli ulteriori oneri dovuti per l'intervento e all'esclusione dalla sagra per due anni.

ART. 23 LIMITAZIONI E DIVIETI

L'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M 14.11.1997 e successive modificazioni e integrazioni e alle Direttive regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008, e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale.

Impregiudicata l'eventuale applicazione della Legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti di intensità consentiti è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00.

Le diffusioni sonore in ore e con modalità non consentite sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00.

In caso di violazione del presente articolo, commesse durante l'attività, la concessione in atto decade e l'interessato sarà escluso da qualsiasi concessione per i successivi tre anni.

ART. 24 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

E' vietata ogni forma di sub-concessione; in caso di violazione della prescrizione, la concessione sarà revocata e tanto il concessionario che il sub-concessionario saranno esclusi da ogni forma di concessione del suolo pubblico per almeno tre anni e perderanno definitivamente il punteggio acquisito per anzianità.

Ogni sub-concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le tre successive edizioni della stessa manifestazione.

Pertanto, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

ART. 25 - RAPPRESENTANZA

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, con le vigenti disposizioni di legge.

Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dallo stesso nell'ambito dei soci stessi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 26 – SOSTITUZIONI, CAMBI E RINUNCE.

Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione. Con la sostituzione si conserva il punteggio per anzianità, con il cambio no, trattandosi di attrazione differente.

Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione non comporta perdita di punteggio.

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione al protocollo del Comune. **IL RESPONSABILE COMPETENTE** provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima categoria dell'attrazione, salvo mancanza di spazi idonei. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, entro i termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi (certificato medico rilasciato da struttura pubblica, grave lutto familiare), l'esercente perde il punteggio acquisito per l'anzianità di presenza.

IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA DI SETTEMBRE PER LE ATTRAZIONI NOVITA' IL MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE ENTRO IL TERMINE DEI 30 GIORNI ANTECEDENTI L'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE VERRA' CONSIDERATO COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE E SI PROVVEDERA' A FARE NUOVA ASSEGNAZIONE SECONDO L'ORDINE DELLA GRADUATORIA

Qualora l'esercente rinunci alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà tutto il punteggio acquisito.

Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico di parco, dichiari e dimostri di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria di parco a tale attrazione, verrà dall'Amministrazione comunale concesso mediante scorrimento di graduatoria, ma il concessionario non perderà il punteggio per anzianità.

ART. 27 - SUCCESSIONE E SUB INGRESSO

In caso di mortis causa, invalidità di lavoro, raggiunti limiti di età pensionabile e volontario ritiro dall'attività del titolare, il subentrante, se familiare entro il 3° grado, acquisirà lo stesso punteggio per attrazione a condizione che presenti apposito atto della denuncia di successione o atto notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda di sub ingresso nella medesima società dal quale risulti rilevata anche l'attrazione per cui si presenta richiesta.

L'avente causa per atto fra vivi, in possesso di regolare autorizzazione, acquisisce lo stesso punteggio del dante causa in riferimento alla specifica attrazione.

Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge o al figlio/a una attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza di esercizio.

Nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza maturata per l'attrazione o attrazioni per cui si presenta richiesta fermo restando il disposto degli articoli precedenti.

ART. 28 – SANZIONI.

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

A) occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area caravan ovvero occupazione di spazi esterni: sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;

B) difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi: sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

C) modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa; sostituzione non autorizzata dell'attrazione: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

D) inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00;

E) per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Inoltre, se a causa di tali inadempienze l'Amministrazione dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere.

ART. 29 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

E' sempre fatta salva la possibilità di sospensione e revoca dell'autorizzazione per violazioni da parte del titolare di norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. In tal caso non compete alcun sgravio delle tasse pagate

ART. 30 - RISERVA

L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di affidare la gestione del parco di divertimenti a un gestore individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

L'Amministrazione comunale valuta l'opportunità di assegnare spazi pubblici con durata ultra annuale per l'installazione di attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento in

concessione ovvero mediante convenzione con il soggetto richiedente, finalizzata ad attribuire all'esercente, quale corrispettivo dell'occupazione, le operazioni di vigilanza, pulizia e piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto tra le parti, nell'interesse della cittadinanza e senza oneri per l'Amministrazione stessa.

ART. 31 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n.337 del 18/03/1968 ed alle relative circolari ministeriali di attuazione, al D.P.R. 21/04/1994, n.394 e successive modifiche o integrazioni, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché lo Statuto e quelle degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

ART. 32 – ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI PRECEDENTI E ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.7.2014 nonché ogni altra norma dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria di rango superiore.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione contestualmente alla delibera che lo contiene.